



COMUNE DI ACATE
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Reg. data 20.04.2023

OGGETTO: Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – Conferma aliquote per l'anno 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di aprile alle ore 20,05 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C. C., si è riunito il Consiglio Comunale. Alla Seconda convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres	Ass.	CONSIGLIERI		Pres	Ass.
1)	Agli Marika	X		7)	Terranova Valeria	X	
2)	Ciriacono Gianfranco	X		8)	Del Piano Daniele	X	
3)	Occhipinti Giovanni	X		9)	Giorlando Vincenzo Ezio	X	
4)	D'Amanti Giovanna	X		10)	Celeste Concetta	X	
5)	Guardabasso Danilo	X		11)	Cavallo Roberta	X	
6)	Di Natale Antonello	X		12)	Carrubba Alessandro	X	
					TOTALE	12	

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Di Martino. Il Presidente Dott. Ciriacono Gianfranco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la infra riportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti assunto in data 14.04.2023 al prot. n. 6699;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Movimento 5 Stelle), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare la infra riportata proposta.

Indi, con successiva votazione, con voti unanimi favorevoli, resa sempre per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

OGGETTO: Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - Conferma aliquote per l'anno di imposta 2023.

Proponente:



Il Responsabile
Settore Servizi Finanziari
(Dott.ssa Maria Di Martino)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che con delibera del C.C. n. 22 del 04/04/2022 sono state approvate, le aliquote da applicare all'addizionale comunale IRPEF, nelle misure massime previste dalla normativa vigente;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le tariffe massime per l'addizionale comunale IRPEF anno 2022, come così approvate con la citata delibera di C.C. n. 22/2022;

TENUTO CONTO che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 495.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 in data 11/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata proposta la conferma delle aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno di imposta 2023;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, giusto verbale del 14.04.2023 assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 6699 in data 14.04.2023;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Vista la L. R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 12 della L. R. n. 44/91;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, le aliquote massime per l'addizionale comunale IRPEF anno 2022, come così approvate con la citata delibera di C.C. n. 22/2022, dando atto che l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2023 viene confermata nella misura massima dello 0,80 punti percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito da applicare nei confronti di tutti i contribuenti, senza alcuna soglia di esenzione;
2. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

Proposta di Deliberazione n. 11 del

14 APR. 2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 14/04/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore Servizi Finanziari
(Dott.ssa Maria Di Martino)

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 14/04/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile
Settore Servizi Finanziari
(Dott.ssa Maria Di Martino)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi del V° comma dell'art. 55 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modificazioni ai seguenti capitoli:

Intervento	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.
		n.		€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Vicesegretario

(Dott.ssa Maria Di Martino)

E copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, _____

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Informatico col n. _____ del registro in data _____

IL MESSO COMUNALE

Li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art 32, c. 1, della l. 18.06.2009 n. 69, in data _____ per ivi restarvi per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 come modificato dalla l.r. n. 17/04, sino al _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, _____